RIGUARDANTE LA ISTITUZIONE PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI NAPOLI DI UNA CATTEDRA DI CLINICA DELLE MALATTIE TROPICALI

Art. 3

Con decreto del ministro del tesoro saranno portate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1914-915 le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Daneo - Rubini.

Visto, Il guardasigilli: Dari.

Versione in vigore dal 26 agosto 1914, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la istituzione presso la R. Universita' di Napoli di una cattedra di clinica delle malattie tropicali
Estremi	Legge 19 luglio 1914, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1914

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-istituzione-presso-la-r-universita-di-napoli-di-una/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it